

2. Le regioni disciplinano l'attività libero-professionale *intramoenia* del personale medico in maniera che il dirigente medico, fuori dall'impiego di servizio, possa svolgere, all'interno delle strutture aziendali o anche all'esterno delle stesse, attività libero-professionale individuale regolata con modalità che assicurino all'azienda il recupero di tutti gli oneri sostenuti.

3. L'attività libero-professionale *intramoenia* può essere svolta solo dopo aver assicurato il volume di prestazioni del numero di ore di attività individuali o in équipe previsti dal programma aziendale, concordato con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di lavoro.

4. Tali disposizioni, fermo restando il loro Stato giuridico, sono applicate anche ai medici universitari, professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori che svolgano attività assistenziale presso le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche o private accreditate, ove previsto dagli accordi fra la regione o l'università.

5. I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro a tempo definito e quelli di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 415 del 29 dicembre 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a domanda da presentarsi entro i successivi 60 giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

**24. 08.** (ex 32. 022.) Alberto Giorgetti, Giulio Conti, Gianni Mancuso.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis. (*Disposizioni in materia di rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria*). — 1. Dopo 3 anni di servizio il dirigente sanitario può optare per la non esclusività del rapporto di lavoro. Con motivata decisione della dirigenza generale dell'azienda sanitaria di appartenenza, l'accoglimento della relativa istanza può essere differito non oltre l'anno.

2. Il dirigente sanitario a rapporto di lavoro a tempo definito è quelli di cui all'articolo 5 del decreto legge 29 dicembre 1990, n. 415, possono, a domanda da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

3. Ad eccezione delle tipologie di rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo di cui al primo comma del presente articolo, il rapporto di lavoro a tempo definito non consente l'accesso alla direzione di struttura complessa.

**24. 09.** (ex 32. 014.) Luigi Pepe, Pisicchio, Ostillio, Cusumano, Potenza, Mastella, Mazzuca Poggiolini.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis. (*Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari*). — 1. Al comma 1 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « per un periodo di dieci anni, dopo il quale, a domanda, possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo ».

2. Al comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « prima di dieci anni ».

**24. 010.** (ex 32. 02.) Cuccu.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis. (*Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari*). — 1. Al comma 1 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « per un periodo di cinque anni, dopo il quale, a domanda, possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo ».

2. Al comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « prima di cinque anni ».

**24. 011.** (ex 32. 03.) Cuccu.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis. (Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari). — 1. Il comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è soppresso.

**24. 012.** (ex 32. 04.) Cuccu.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis. (Passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo per i dirigenti sanitari). — 1. Al comma 5 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole: « semplice o complessa, » è aggiunta la seguente: « non ».

**24. 013.** (ex 32. 05.) Cuccu.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis. — 1. Il dirigente sanitario a rapporto di lavoro a tempo definito e quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, possono, a domanda, da presentarsi entro i successivi 60 giorni, conservare ad esaurimento tale rapporto.

**24. 014** (ex 32.28) Ercole, Martini, Pagliarini, Sergio Rossi.

#### (A.C. 3200-bis – Sezione 4)

### ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

#### ART. 38.

*(Fondo rotativo per la progettualità).*

1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

a) « 54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. Il sessanta per cento della dotazione del Fondo è riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale »;

b) « 56. I documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera »;

c) « 57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo ».

2. Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e gli articoli 54 e 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 38.

*(Fondo rotativo per la progettualità).*

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: cofinanziamento comunitario, aggiungere le seguenti: nonché per alloggi per anziani da realizzare nell'ambito della edilizia residenziale pubblica.*

**38. 1.** (ex 35. 7.) Mastella, Pisicchio, Cusumano, Mazzuca, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: e degli altri enti pubblici aggiungere le seguenti: ed a quelli compresi nei programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) approvati.*

**38. 2.** (ex 35. 14.) Mantini.

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché all'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzate in tali aree.*

**38. 19.** (ex 35. 24.) Casero, Verro, Antonio Leone.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto periodo con il seguente: Il settanta per cento della dotazione del Fondo è riservato in favore delle aree obbiettivo 1 e 2 del territorio nazionale, come definite dall'Unione europea;.*

**38. 3.** (ex 35. 5.) Morgando, Fioroni.

*Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sostituire le parole: Il sessanta con le seguenti: L'ottantacinque.*

**38. 4.** (ex 35. 20.) Mastella.

*Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settanta.*

**38. 18.** (ex 35. 25.) Peretti, De Laurentiis, Mazzoni.

*Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sostituire le parole: depresse del territorio nazionale con le seguenti: di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni;.*

**38. 5.** (ex 35. 6.) Boccia, Morgando, Burton, Lettieri, Iannuzzi, Annunziata, Molinari, Meduri, Loiero, Reduzzi.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Al Fondo possono altresì accedere le amministrazioni statali che ne facciano richiesta, secondo quanto disposto dal successivo comma 56 e limitatamente ad interventi riguardanti stabilimenti di lavoro siti nelle aree depresse del territorio nazionale, al fine di ammodernare impianti e linee produttive o di lavorazione, ovvero per miglioramenti tecnologici ed infrastrutturali, qualora ciò determini nelle aree territoriali interessate incrementi occupazionali diretti o indiretti o significative ricadute imprenditoriali.*

**38. 6.** (ex 35. 8.) Ostillio, Pisicchio, Cusumano, Mastella, Tucci.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Il tre per cento del Fondo è riservato in favore del finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 10 agosto 2002, n. 166.*

**38. 7.** (ex 35. 31.) Sandri, Vigni, Ruzante, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole:* con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti *con le seguenti:* con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti.

**38. 8.** (ex 35. 15.) Iannuzzi, Mantini, Annunziata, Meduri.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* d'intesa con la Conferenza unificata.

**\*38. 9.** (ex 35. 11.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* d'intesa con la Conferenza unificata.

**\*38. 10.** (ex 35. 12.) Lusetti, Lettieri, Milana, Ruggieri, Fioroni, Molinari, Stradiotto.

*Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* d'intesa con la Conferenza unificata.

**\*38. 11.** (ex 35. 18.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) « 57. Le cause, le modalità ed i tempi di revoca e riduzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa depositi e prestiti, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo ».

pazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa depositi e prestiti, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo ».

**\*38. 13.** (ex 35. 10.) Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabbatini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) « 57. Le cause, le modalità ed i tempi di revoca e riduzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa depositi e prestiti, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo ».

**\*38. 14.** (ex \*35. 13.) Fioroni, Lettieri, Molinari, Stradiotto, Ruggieri, Lusetti, Milana, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) « 57. Le cause, le modalità ed i tempi di revoca e riduzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa depositi e prestiti, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo ».

**\*38. 15.** (ex 35. 19.) Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da:* del consiglio di amministrazione *fino alla fine della lettera con le seguenti:* adottata in via generale dal consiglio di amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti, le cause, le modalità

e i tempi di revoca e riduzione, per assicurare il più efficace utilizzo del fondo.

**38. 12** (ex 35. 16.) Iannuzzi, Mantini, Annunziata, Meduri.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 38.47 DELLA COMMISSIONE.

*All'emendamento 38.47, sopprimere i commi 2-bis e 2-ter.*

**0. 38. 47. 1.** Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Zanella, Stradiotto, Milana, Pinza, Morgando, Ruggeri.

*All'emendamento 38.47, comma 2-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dette disponibilità sono assegnate per una quota non inferiore al 60 per cento per interventi finalizzati a programmi di adeguamento antisismico e miglioramento strutturale del patrimonio edilizio pubblico e privato e delle infrastrutture, con particolare riguardo alle aree a più elevato rischio sismico.*

*Conseguentemente, al comma 2-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Dette disponibilità sono assegnate per una quota non inferiore al 60 per cento per interventi finalizzati a programmi di adeguamento antisismico e miglioramento strutturale del patrimonio edilizio pubblico e privato e delle infrastrutture, con particolare riguardo alle aree a più elevato rischio sismico.*

**0. 38. 47. 2.** Zanella, Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion.

*All'emendamento 38.47, comma 2-bis, secondo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.*

**0. 38. 47. 3.** Russo Spena, Giordano, Valpiana.

*All'emendamento 3.47, comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.*

*Conseguentemente, al comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.*

**0. 38. 47. 4.** Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Zanella, Stradiotto, Milana, Pinza, Morgando, Ruggeri.

*All'emendamento 38.47, comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: può essere adottato con le seguenti: si intende respinto.*

**0. 38. 47. 5.** Russo Spena, Giordano, Valpiana.

*All'emendamento 38.47, comma 2-ter, secondo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.*

**0. 38. 47. 6.** Russo Spena, Giordano, Valpiana.

*All'emendamento 38.47, comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: può essere adottato con le seguenti: si intende respinto.*

**0. 38. 47. 7.** Russo Spena, Giordano, Valpiana.

*All'emendamento 38.47, sostituire la seconda e terza parte consequenziale con la seguente:*

*Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere, infine, la seguente voce:*

Legge n. 448 del 2001 - Art. 54 - Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche, delle regioni e degli enti locali:

2003: + 35.000;

2004: + 35.000;

2005: + 35.000.

*Alla tabella C, rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:

2003: — 35.000;

2004: — 35.000;

2005: — 35.000.

**0. 38. 47. 8.** Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Zanella, Stradiotto, Milana, Pinza, Morgando, Ruggeri.

*All'articolo 38, comma 2, sostituire le parole:* gli articoli 54 e, *con le seguenti:* l'articolo.

*Conseguentemente, aggiungere in fine i seguenti commi:*

*2-bis.* Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dai seguenti:

Le disponibilità del fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere, da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro 15 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere adottato.

*2-ter.* Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal seguente:

Le disponibilità del fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro 15 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere adottato.

*Conseguentemente alla Tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce:*

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

Art. 54, fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali:

2003: 15.000;

2004: 15.000;

2005: 15.000.

Art. 55, fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale:

2003: 50.000;

2004: 50.000;

2005: 50.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 65.000;

2004: — 65.000;

2005: — 65.000.

**38. 47.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire le parole:* e gli articoli 54 e 68 *con le seguenti:* e l'articolo 68.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 50, tabella B, voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2003: — 50.000.

*al medesimo articolo, tabella D, rubrica* Ministero dell'economia e delle fi-

nanze aggiungere, in fine, la seguente voce: Legge 28 dicembre 2001, n. 448: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) - Art. 54 Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (5.2.3.17 cap 7719), con il seguente importi:

2003: + 50.000.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**38. 20.** (ex 35. 23.) Parolo, Guido Dussin, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Sergio Rossi, Mazzoni.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3. Il finanziamento, per l'anno 2003, dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è effettuato mediante utilizzo delle risorse destinate al Fondo di cui all'articolo 25, commi 10 e 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non utilizzate a causa della mancata attivazione delle procedure ivi previste.

4. Sono abrogati i commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

*Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 103.292.

**38. 16.** (ex 35. 30.) Sandri, Vigni, Ruzzante, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pignonica, Vianello, Zunino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Per il finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 10 agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

*Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 60.000;

2004: - 60.000;

2005: - 60.000.

**38. 17.** (ex 35. 32.) Sandri, Vigni, Ruzzante, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pignonica, Vianello, Zunino.

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

**ART. 38-bis.** (Interventi infrastrutturali per l'area metropolitana milanese). - 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Comune di Milano un mutuo ventennale al tasso d'interesse dello 0,5 per cento annuo fino ad un importo di 500 milioni di euro, al fine di finanziare gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Milano del ruolo di principale centro economico-finanziario della Repubblica e diretti a:

a) assicurare la più efficace tutela dell'ambiente e del territorio;

b) realizzare interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie;

c) realizzare un piano di parcheggi urbani e di interscambio;

d) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi intermodali, la riorganizzazione delle attività aeroportuali nonché il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterranea e di superficie;

e) qualificare le università e i centri di ricerca esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura;

f) costituire un polo europeo della finanza, della moda, dello spettacolo e della comunicazione;

g) potenziare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo mediante la realizzazione di nuove strutture nonché l'adeguamento di quelle esistenti.

*Conseguentemente, all'articolo 50, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 7.185;

2004: — 14.174;

2005: — 23.604.

**38. 01.** (ex 35. 03.) Alberto Giorgetti, La Russa, Armani, Airaghi, Alboni, Gamba, Ronchi, Pagliarini, Cè.

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

**ART. 38-bis.** (*Fondo chiuso per piccole e medie infrastrutture*). — 1. Al fine di favorire lo sviluppo di iniziative infrastrutturali a livello locale da realizzarsi mediante la concessione di costruzione e gestione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a promuovere la costituzione di un apposito Fondo chiuso, che interviene nel capitale di rischio delle iniziative stesse, sulla base della redditività attesa.

2. A tale scopo, la Cassa depositi e prestiti potrà sottoscrivere fino al 50 per cento della capienza del Fondo mediante la destinazione di un importo pari a 75 milioni di euro.

3. La Cassa depositi e prestiti seleziona gli altri sottoscrittori tra primari istituti finanziari ed operatori economici specializzati.

4. Per l'attivazione e la gestione del Fondo chiuso la Cassa depositi e prestiti utilizzerà una società partecipata, allo scopo di individuare e selezionare le iniziative oggetto d'intervento da parte del Fondo stesso secondo la normativa vigente.

5. Il Ministro dell'economia, su proposta del Direttore generale della Cassa, emana un decreto che regola le modalità di funzionamento del Fondo chiuso.

*Conseguentemente, all'articolo 50, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 75.000;

2004: — 75.000;

2005: — 75.000.

**38. 02.** (ex 35. 02.) Alberto Giorgetti, Armani, Foti, Canelli.

**(A.C. 3200-bis — Sezione 5)**

**ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 40.**

*(Fondi rotativi per le imprese).*

1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.

2. La concessione dei contributi a carico dei fondi di cui al comma 1 avviene secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:

a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione

contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 40.

*(Fondi rotativi per le imprese).*

*Sopprimerlo.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

- **40. 3.** (ex 37. 2.) Morgando, Iannuzzi, Burtone, Meduri, Boccia, Molinari.

*Sopprimerlo.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- **40. 2.** (ex 37. 18. e 37. 20.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia, Nicola Rossi, Roberto Barbieri.

*Sopprimerlo.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale**

- **40. 26.** (ex 37. 29.) Alberto Giorgetti.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, gli stanziamenti relativi agli interventi confluiti nel fondo di cui all'articolo 37 e nel fondo di cui al presente articolo sono ridotti, in maniera proporzionalmente identica, sino alla concorrenza di un importo pari a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.*

- **40. 1.** (ex 37. 39.) Moroni, Milioto, Craxi, Cossa, Nicolosi.

*Al comma 1, dopo le parole: dall'Unione Europea aggiungere le seguenti: , nonché le risorse relative ai bandi aperti prima della data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi della legge 19 dicembre, 1992 n. 488, e fatte salve le disposizioni legislative in corso di approvazione.*

- 40. 12.** (ex 37. 4.) Savo, Perlini, Gigli, Patria.

*Al comma 1, dopo la parola: investimenti aggiungere le seguenti: , con esclusione dei contributi agli interessi,*

- 40. 23** (ex 37. 31.) Alberto Giorgetti, Raisi, Saglia.

*Al comma 1, sopprimere la parola: rotativi.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: , sulla base dei seguenti principi fino alla fine del comma.*

*alla rubrica, sopprimere la parola: rotativi.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

- 40. 4.** (ex 37. 3.) Morgando, Boccia, Iannuzzi, Burtone, Molinari, Meduri, Lettieri, Loiero, Annunziata.

*Al comma 2, alinea, sopprimere le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il.

**40. 13.** (ex 37. 42.) Savo, Perlini, Gigli, Patria.

*Al comma 2, alinea, dopo le parole:* il Ministro competente *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

**40. 5.** (ex 37. 8.) Michele Ventura, Montecchi, Leoni, Amici, Sabattini, Bielli, Marone, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* non può essere inferiore *con le seguenti:* deve essere definita in relazione al settore produttivo ed alla tipologia dell'investimento ed in ogni caso non può essere superiore.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**40. 6.** (ex 37. 13.) Morgando, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* 50 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**40. 7.** (ex 37. 21.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole:* 50 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**40. 8.** (ex 37. 4.) Morgando, Boccia, Iannuzzi, Molinari, Loiero, Meduri, Lettieri, Burtone.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* 50 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

**40. 9.** (ex 37. 28.) Peretti, De Laurentiis, Mazzoni.

*Al comma 2, lettera b), sostituire, ovunque ricorra, la parola:* quinquennio *con la seguente:* decennio.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**40. 10.** (ex 37. 11. e 37. 22.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Agostini, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Oliverio, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis, Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole:* nel secondo quinquennio *con le seguenti:* in un periodo complessivo non inferiore a venti anni.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**40. 11.** (ex 37. 5.) Iannuzzi, Lettieri, Molinari, Meduri, Boccia, Morgando, Annunziata, Burtone.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: non inferiore con la seguente: pari.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

- **40. 15** (ex 37. 7.) Morgando, Boccia, Meduri, Iannuzzi, Lettieri, Molinari.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: non inferiore con la seguente: pari.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- **40. 16** (ex 37. 23.) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: inferiore allo 0,50 per cento con le seguenti: superiore allo 0,75 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)**

- 40. 17.** (ex 37. 27.) Peretti, De Laurentiis, Mazzoni.

*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: inferiore con la seguente: superiore.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

- 40. 14.** (ex 37. 6.) Morgando, Boccia, Iannuzzi, Lettieri, Molinari, Meduri.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e non superiore al 2 per cento annuo.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: -80.000;

2004: -80.000;

2005: -80.000.

- 40. 24.** (ex 37. 24.) Massidda.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 300.000;

2004: — 300.000;

2005: — 300.000.

- **40. 18.** (ex 37. 10.) Nesi, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Diana, Oliverio, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis.

*Sopprimere il comma 3.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

- **40. 19.** (ex 37. 9.) Michele Ventura, Montecchi, Leoni, Amici, Sabattini, Bielli, Marone, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Fino all'anno 2006, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 non può comportare per le imprese beneficiarie una riduzione, anche in termini attuariali, dei benefici rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore al 30 settembre 2002.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-**

**Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

**40. 20.** (ex 37. 15.) Michele Ventura, Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Agostini, Burlando, Bersani, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, Diana, Oliverio, Finocchiaro, Mariotti, De Franciscis, Pisicchio, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incaricato di effettuare l'analisi e la valutazione dell'efficacia dei trasferimenti finanziari pubblici alle imprese nel campo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, avendo cura, in particolare, di valutarne gli effetti intervenuti negli anni passati relativamente agli aspetti occupazionali qualitativi e quantitativi, agli aspetti di competitività tecnologica internazionale e di innovazione di prodotto, agli effetti di stimolo aggiuntivo all'intervento privato. Il CNEL presenta una prima relazione al Governo e al Parlamento entro l'anno 2003 e una relazione conclusiva, che andrà elaborata entro l'anno successivo, nella quale si tenga conto delle indicazioni fornite dal Parlamento.

**40. 21.** (ex 37. 26.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Al fine di incrementare gli interventi del fondo per l'innovazione tecnologica (FIT), le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono aumentate di 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. All'onere derivante dal presente comma si

fa fronte mediante riduzione, per un importo di 200 milioni di euro della voce Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge per gli anni 2003, 2004 e 2005 e, per un importo pari a 900 milioni di euro della voce Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge per gli anni 2003, 2004 e 2005.

**40. 22.** (ex 3200-bis/X/37. 1.) Polledri, Bianchi Clerici.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Al fine di incrementare gli interventi del fondo per l'innovazione tecnologica (FIT), le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono aumentate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

*Conseguentemente all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 300.000;

2004: — 300.000;

2005: — 300.000.

**40. 25** (ex 37. 25.) Polledri.

*Dopo l'articolo 40, aggiungere i seguenti:*

ART. 40-bis. (Istituzione del Fondo di capitale di rischio: finalità e risorse). — 1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un Fondo per la promozione del capitale di rischio (in seguito « Fondo »).

2. Le risorse del Fondo sono indirizzate al finanziamento di partecipazioni azionarie in fondi di investimento la cui specializzazione sia:

a) in iniziative imprenditoriali localizzate nelle aree depresse, così come definite dalla disciplina comunitaria;

b) in imprese ad elevato contenuto tecnologico;

c) in settori individuati con il decreto di cui all'articolo 40-*quater*.

3. I proventi del Fondo sono diretti al cofinanziamento di iniziative di capitale di rischio. La partecipazione del Fondo non può superare il cinquanta per cento del capitale dei fondi di investimento nei quali esso investe.

4. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate per il finanziamento di studi e di presentazioni finalizzate all'ottenimento, da parte delle società interessate, di capitale di rischio offerto da società specializzate nel settore del *venture capital*.

5. La dotazione finanziaria del Fondo è di 100 milioni di euro.

ART. 40-*ter*. (*Modalità di funzionamento*). — 1. Il Fondo di cui all'articolo 40-*bis*, è gestito da un operatore privato specializzato nell'investimento in fondi di investimento scelto in esito ad un confronto competitivo su base europea.

2. La partecipazione del Fondo a tali iniziative avviene attraverso la partecipazione a fondi di investimento specializzati e gestiti da operatori privati specializzati operanti sul mercato europeo.

3. Il Fondo ha durata triennale. Al termine del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si procederà alla verifica della sussistenza delle condizioni che ne giustificano l'esistenza.

ART. 40-*quater*. (*Regolamentazioni*). — 1. Con successivo regolamento, da adottare nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le concrete modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 40-*bis*.

2. Il regolamento deve configurare la partecipazione ai fondi di investimento secondo le seguenti caratteristiche:

a) economicità della gestione del fondo;

b) partecipazione delle risorse pubbliche in termini paritari con la partecipazione dei privati;

c) individuazione dei settori prioritari di intervento in base alle esistenze di fallimenti del mercato;

d) specificazione dei criteri di individuazione dei gestori del fondo basati sulla professionalità dei gestori e sulla valutazione delle iniziative sulla base di *business plans*;

e) priorità al cofinanziamento delle iniziative condotte attraverso l'intervento dei Fondi strutturali;

f) priorità al cofinanziamento delle iniziative condotte dal Fondo europeo per gli investimenti.

3. In linea con le indicazioni dell'Unione europea, con il suddetto regolamento sono definiti criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse pubbliche basati sui principi sopra individuati.

ART. 40-*quinquies*. (*Istituzione del Fondo di microcrediti*). — 1. È istituito, presso il Ministero delle attività produttive un Fondo cui possono accedere enti *no-profit*, ed associazioni che si propongano di avviare programmi di microcrediti in specifiche realtà territoriali ovvero dedicati a specifici settori di intervento.

2. Le risorse del Fondo sono di 100 milioni di euro.

3. L'accesso alle risorse del Fondo avviene su base competitiva in esito a bandi di selezione cui partecipano gli enti interessati.

4. Tra i criteri sulla base dei quali è condotta la valutazione, vi sono quelli attinenti alle modalità di gestione del fondo, alle sue caratteristiche tecniche, alla sua specializzazione, alle caratteristiche del *management*, alla vocazione territoriale o geografica.

5. Con successivo regolamento, da adottare nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le concrete modalità di utilizzo delle risorse del Fondo ed i requisiti per accedere alle risorse di quest'ultimo.

ART. 40-*sexies*. (*Fondo per gli incubatori*). — 1. È istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Fondo i cui

proventi sono destinati al finanziamento delle spese di avvio e di funzionamento di incubatori.

2. Le risorse del Fondo sono di 100 milioni di euro.

3. Alle risorse del Fondo possono accedere, su base competitiva, le regioni dell'Obiettivo 1 che intendano procedere alla creazione di incubatori di impresa.

4. La selezione avviene sulla base di un confronto competitivo tra i diversi progetti presentati dalle regioni secondo criteri stabiliti con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 40-*quater*.

ART. 40-*septies*. (*Relazione conclusiva*). —

1. Al termine del periodo triennale di sperimentazione, il funzionamento degli strumenti finanziari previsti dagli articoli da 40-*bis* a 40-*sexies* è sottoposto a valutazione da parte di un valutatore indipendente.

2. Gli esiti della valutazione di cui al comma 1 sono presi in considerazione al fine di verificare la continuazione dei programmi di finanziamento proposti.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**40. 01.** (ex 37. 013.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, Bersani, Agostini, Michele Ventura, Cabras, D'Alema.

*Dopo l'articolo 40 aggiungere i seguenti:*

ART. 40-*bis*. (*Incentivi all'acquisto di veicoli alimentati a metano, a GPL e a trazione elettrica*). — 1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 10 settembre 2002 e il 31 dicembre 2004, relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'auto-vettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (202), non immatricolato in precedenza;

b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico.

3. I veicoli usati, di cui al comma 2, non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore

aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato, ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 3-bis, lettera b).

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 11 milioni di euro per l'anno 2002, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 40-ter.** (*Estensione della cassa integrazione straordinaria e dell'indennità di mobilità alle aziende del settore automobilistico e al relativo indotto*). — 1. I benefici relativi alla cassa integrazione straordinaria ed all'indennità di mobilità sono estesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2003, a tutte le aziende del

settore automobilistico e del relativo indotto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, definisce con proprio decreto da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per l'estensione dei benefici di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, valutato in 70 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 150 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo**

**40. 02.** (ex 37. 09.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

**ART. 40-bis.** — (*Politiche di distretto*). — 1. Per la realizzazione, nei distretti industriali dell'indotto automobilistico, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, di programmi volti al miglioramento delle reti di servizi e delle attività di ricerca e di innovazione tecnologica, finalizzati alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese operanti nel settore, il Ministero delle attività produttive dispone la concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista.

2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, stabilisce criteri, modalità e risorse, nell'ambito del Fondo unico per le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 52 della legge n. 488 del 1998, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**40. 050** (ex 39. 06.) Morgando, De Franciscis, Lettieri, Ruggeri, Verneti, Merlo.

*Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:*

ART. 40-bis. (Adeguamento della rete distributiva nelle aree svantaggiate). — 1. Dopo il comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

« 54-bis. Per gli esercizi aventi sede nei comuni o frazioni indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'agevolazione si applica nella misura del 75 per cento del costo ammissibile dei beni e nel limite massimo di euro 1.700 per ciascun apparecchio acquistato. A tale scopo è riservata una quota non inferiore al 20 per cento delle disponibilità finanziarie totali. All'agevolazione di cui al presente comma non si applica il divieto di cumulo delle agevolazioni ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**40. 03.** (ex 37. 010 e 3200-bis/X/37.03) Ruggia, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri.

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

ART. 40-bis. — 1. Per gli anni 2003, 2004, e 2005 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione annua.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.**

**40. 04.** (ex 37. 03.) Pistone, Sgobio.

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

ART. 40-bis. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali). — 1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la somma di 200 milioni di euro.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**

\* **40. 05.** (ex 37. 04.) Pisicchio, Cusumano, Mastella.

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

ART. 40-bis. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali). — 1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la somma di 200 milioni di euro.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.**